

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE (CONSULENZE).**

### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. le procedure comparative adottate dalla Camera di Commercio di Bergamo per il conferimento degli incarichi di prestazione intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria.

### **Articolo 2 (Presupposti)**

1. L'Ente conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.
2. In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
  - c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
  - d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

### **Articolo 3 (Tipologie di incarichi e forme contrattuali )**

Le tipologie di incarico sono:

- a) incarichi di studio
- b) incarichi di ricerca
- c) altri incarichi di prestazioni d'opera di natura intellettuale.

Gli incarichi sono affidati mediante le seguenti forme contrattuali:

- contratti di lavoro autonomo di natura occasionale: si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

- contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa: si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile. – contratti di lavoro autonomo di natura professionale: la prestazione è resa da soggetti in possesso di partita Iva che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione.

#### **Articolo 4** **(Modalità per la selezione dei collaboratori con procedura comparativa)**

1. L'Ente seleziona i collaboratori ai quali intende conferire gli incarichi di cui all'articolo 3 sulla base di idoneo *curriculum* e successivo colloquio, da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale:
  - a) titoli posseduti;
  - b) esperienze di lavoro,attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
2. Qualora l'importo netto della prestazione sia superiore alla soglia di 5.000 euro, l'affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo e sul sito Internet della Camera di Commercio di norma per almeno quindici giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il dirigente competente approva con propria determinazione i contenuti dell'avviso di selezione.
3. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:
  - a) l'indicazione del progetto o delle attività di cui l'Ente richiede lo sviluppo o lo svolgimento;
  - b) l'indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai relativi *curricula*;
  - c) l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione.
4. Per il conferimento di incarichi di collaborazione occasionale e/o professionali i singoli dirigenti valutano discrezionalmente, anche in relazione all'importo e alla natura dell'incarico da conferire, l'opportunità e la convenienza di adottare forme semplificate o informali di selezione nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma 1.
5. Le domande di partecipazione con i relativi *curricula* sono valutate dal dirigente dell'area presso cui dovrà esser svolta la collaborazione. La valutazione dei *curricula* può essere integrata con un colloquio.
6. La valutazione e la scelta, adeguatamente motivata, devono risultare da apposita relazione conservata agli atti. Non trattandosi di procedure di reclutamento nell'atto stesso non devono essere stilate graduatorie né espressi giudizi di idoneità.
7. La valutazione dei *curricula* e dell'eventuale colloquio è effettuata sulla base della professionalità dei candidati, avuto riguardo ai profili formativi e di specializzazione, delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti e alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano oggetto dell'incarico da conferire.
8. L'ammontare dei compensi correlati all'esecuzione degli incarichi sono stabiliti sulla base dei contenuti professionali, della complessità e della durata. La valutazione dei *curricula* può essere integrata dalla comparazione dell'ammontare del compenso richiesto dai professionisti per l'esecuzione dell'incarico.
9. L'individuazione del collaboratore avviene con determinazione firmata dal dirigente della area interessata.

#### **Articolo 5** **(Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa)**

- I. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, il dirigente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
- a) quando l'importo dell'incarico è compreso entro € 5.000,00 al netto dell'IVA ed imposte di legge;
  - b) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 4, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
  - c) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo l'esperimento di procedure comparative di selezione;
  - d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;

- e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- f) nel caso di incarichi connessi alle attività di comunicazione istituzionale;
- g) nel caso di proroga di un precedente contratto di collaborazione coordinata e continuativa, dove la necessità di portare a compimento lo stesso programma oggetto del primo incarico comporta la conseguente prosecuzione del rapporto con la stessa persona;
- h) nei casi di incarico di tipo legale, per difesa in giudizio;
- i) per incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori, in quanto disciplinati dal D. Lgs. 163/2006.

#### **Articolo 6 (Disciplinare di incarico)**

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico contenente l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.
2. L'amministrazione e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

#### **Articolo 7 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

#### **Articolo 8 Liste di accreditamento di esperti**

1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
2. Il dirigente competente si avvale anche delle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.